
PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE

OGGETTO: ATTO DI RICOGNIZIONE DELLE POSTE ATTIVE DA INSERIRE NELLA MASSA ATTIVA E DELLE POSTE PASSIVE DA INSERIRE NELLA MASSA PASSIVA

Provvedimento n. **0009-17** del **22 DIC. 2017**

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone il riordino dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) e che dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione ha assunto la denominazione di "Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana" (Ente) con personalità giuridica di diritto pubblico nella natura di ente pubblico non economico non associativo svolgendo le funzioni proprie attribuitegli dal decreto di riordino e che concorre temporaneamente a promuovere il pieno sviluppo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana di cui all'art. 1 del citato Decreto Legislativo;

VISTO l'articolo 16, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172 che modifica il primo periodo dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, prevedendo, tra l'altro, che "La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude il 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente";

TENUTO CONTO che, relativamente alla gestione separata, il Presidente dell'Ente, svolge i compiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 178/2012, di istituzione della gestione separata, di accertamento della massa passiva, di formazione della massa attiva, di periodici stati di ripartizione, di esclusione di crediti dalla massa passiva nonché di predisposizione di un atto di ricognizione della massa attiva e passiva e che il Comitato dell'Ente, relativamente alla gestione separata, svolge i compiti propri del comitato di sorveglianza ex. art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 prevede che: "Sino al 31 dicembre 2017 il Commissario, e successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed istituisce apposita gestione separata, nella quale

confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge. Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI o dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli”;

VISTA la prima circolare recante “*Indicazioni operative per l'avvio dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ai sensi del D.Lgs. 178/2012 e smi*”, a firma del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana (prot. 97800/15 del 31 dicembre 2015) cui si rinvia;

VISTA l'Ordinanza del Presidente Nazionale CRI n. 513 del 27.12.13 che ha individuato gli elementi che confluiscono nella gestione separata con la quale ha dato mandato al Capo del Dipartimento Economico, Finanziario e Patrimoniale di provvedere a dare attuazione all'Ordinanza stessa, definendo, in particolare con proprio atto, i criteri, i tempi, le procedure amministrative e le modalità operative per la sua attivazione e, pertanto, con il medesimo provvedimento ha disposto l'avvio della procedura concorsuale;

VISTO il decreto interministeriale di natura non regolamentare 16 aprile 2014, pubblicato nella G.U. n. 135 del 13.06.14, che all'art. 5 comma 5 prevede: “*Nella gestione separata, avviata con ordinanza presidenziale n. 513 del 27 dicembre 2013, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del decreto legislativo 178/2012 e successive modificazioni confluiscono :*

- a) i residui attivi derivanti dai crediti la cui causa si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data;*
- b) i residui passivi derivanti dai debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data;*
- c) le entrate derivanti dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 178/2012;*
- d) ogni altro debito avente causa giuridica antecedente al 31 dicembre 2011;*

VISTO l'articolo 5, comma 6, del citato decreto interministeriale di natura non regolamentare 16 aprile 2014 che prevede che “*Per l'attuazione della gestione separata è aperta una apposita contabilità liquidatoria e predisposto il bilancio di liquidazione nel quale viene inserita la massa attiva e passiva.*”;

VISTA la Determinazione Dipartimentale n. 8 del 21 giugno 2016 di trasferimento dei residui nel sistema contabile della gestione separata riguardante i residui attivi e passivi la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011 e risultanti dall'ultimo rendiconto approvato (rendiconto generale 2015) del Comitato Centrale, delle strutture decentrate regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la Determinazione Dipartimentale n. 10 del 26 luglio 2016 riguardante un ulteriore trasferimento di residui passivi derivanti dai debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011 e risultanti dall'ultimo rendiconto approvato (rendiconto generale 2015) del Comitato Centrale, delle strutture decentrate regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

TENUTO CONTO che il Dipartimento Economico Finanziario e Riordino Territoriale ha concluso le procedure di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi riferiti ad esercizi antecedenti il

31 dicembre 2016 in ossequio alle disposizioni recate dall'Amministratore con determinazione n. 59 del 23 settembre 2016;

VISTO il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato con nota n. 482533 del 19 ottobre 2016 in ordine a vari quesiti posti dall'Ente di supporto alla CRI relativi all'applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ove, al punto 9.4, esprime l'avviso che il decreto legislativo n. 178/2012 non ha stabilito termini per la predisposizione del piano di riparto finale, e che il termine del 30 ottobre 2016, indicato nel decreto di riordino, sembra potersi qualificare non già come perentorio bensì semplicemente come ordinatorio e acceleratorio, e che, pertanto la corresponsione ad uno più creditori concorsuali, prima della formazione dello stato passivo, di un acconto parziale non viola la regola fondamentale della par condicio dei creditori, il cui rispetto va piuttosto verificato in sede di distribuzione finale dell'attivo;

VISTO il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato con nota n. 605559 del 22 dicembre 2016 in ordine ad ulteriori quesiti posti dall'Amministrazione circa l'applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 178/2012 e relativo, in particolare alla individuazione di un'autorità di vigilanza ed alla compatibilità con l'articolo 4 del decreto legislativo n. 178/2012 delle previsioni dettate dall'articolo 113 del regio decreto n. 267/1942;

CONSIDERATO che sul conto corrente dedicato della gestione separata è affluita l'anticipazione ex art. 49 quater, commi 1 e 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, così come modificato dall'articolo 10 comma 7 del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 2010 convertito, con modificazione, nella legge 25 febbraio 2016 n. 21, che disciplina le modalità e i limiti concernenti un finanziamento nella forma di un'anticipazione di liquidità da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in favore della Croce Rossa Italiana per il pagamento dei debiti verso terzi, certi, liquidi ed esigibili – ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1 gennaio 2013–31 dicembre 2015;

VISTO il proprio Provvedimento n. 1 del 9 gennaio 2017 recante "Autorizzazione alla liquidazione di un acconto parziale ai sensi dell'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" per un importo di € 7.946.596,47 in favore di creditori forniti di privilegio;

VISTO il proprio Provvedimento n. 3 del 10 marzo 2017 recante "Autorizzazione alla liquidazione di un acconto parziale ai sensi dell'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" per un importo di € 16.668.298,64, comprensivo dei creditori già interessati delle misure adottate con il citato Provvedimento n. 1/2017;

VISTO il proprio Provvedimento n. 4 del 28 aprile 2017 recante "Autorizzazione alla liquidazione di un acconto parziale ai sensi dell'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" per un importo di € 7.511.853,99 in favore di creditori forniti di privilegio;

VISTO il proprio Provvedimento n.6/2017 recante "Autorizzazione alla liquidazione di un acconto parziale ai sensi dell'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" per un importo di € 2.629.810,58 in favore di creditori forniti di privilegio;

VISTO il proprio Provvedimento n.7/2017 recante "Autorizzazione alla liquidazione di un acconto parziale ai sensi dell'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" in favore di creditori forniti di privilegio;

VISTO il proprio Provvedimento n.8/2017 recante "Autorizzazione alla liquidazione di un acconto parziale ai sensi dell'articolo 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267" in favore di creditori forniti di privilegio;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione Separata n. 5 del 18 agosto 2015, avente carattere ricognitivo e di monitoraggio, con la quale era stata rideterminata la massa attiva e passiva a seguito dell'inserimento dei residui attivi e passivi, aventi causa giuridica ante 2011, anche se accertati successivamente a tale data, afferenti le province autonome di Trento e Bolzano e per l'iscrizione nella massa attiva dell'importo di €. 967.800,00 vantato nei confronti del Comitato Centrale, relativo agli immobili venduti nell'anno 2014, destinato al ripiano del debito come previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 178/2012;

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione Separata n. 12 del 9 giugno 2016, avente carattere ricognitivo e di monitoraggio, con la quale era stata rideterminata la massa attiva e passiva per effetto dei versamenti e dei pagamenti effettuati dalle Unità Territoriali sugli accertamenti e sugli impegni ante 2011, iscritti nel bilancio di liquidazione della gestione separata e dall'inserimento nella massa passiva delle sentenze passate in giudicato aventi causa giuridica ante 2011 anche se accertate successivamente;

VISTA la circolare n. 5 dell'8 luglio 2015 del Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale e del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione ITC relativa alla procedura per il pagamento dei debiti, con particolare riguardo alle sentenze, la cui causa giuridica si sia verificata in data antecedente al 31 dicembre 2011;

TENUTO CONTO altresì che sia le poste attive che le poste passive hanno subito variazioni nel lasso di tempo intercorrente dai citati provvedimenti del Servizio Gestione Separata ad oggi;

VISTA la relazione del Dirigente del Servizio Gestione Separata dell'11 dicembre 2017 relativa agli adempimenti connessi all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172 che modifica il primo periodo dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, prevedendo, tra l'altro, che *“La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude il 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente”* corredata delle tabelle 1/A massa attiva, 1/A massa passiva, 1/B massa passiva e n.1/C massa passiva, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

TENUTO CONTO, infine, alla luce della citata novazione normativa, di dover procedere ad un atto di ricognizione delle poste attive da proporre per l'inserimento nella massa attiva e delle poste passive per l'inserimento nella massa passiva anche in osservanza della Deliberazione n. 61 del 15 settembre 2017 del Comitato dell'Ente adottata e resa come *“Parere del Comitato di Sorveglianza sull'impossibilità di pervenire entro il prossimo 31 ottobre 2017 all'approvazione del piano di riparto finale ex articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 178/2012;*

VISTO il parere espresso dal Comitato dell'Ente, come comitato di sorveglianza ex articolo 4 comma 7 del decreto legislativo n. 178/2012 che richiama l'articolo 198 del regio decreto n. 267/1942, con Deliberazione n. 89 del 15 dicembre 2017;

DISPONE

Art. 1

La massa attiva e la massa passiva sono così determinate:

RICOGNIZIONE DELLE POSTE ATTIVE PER L'INSERIMENTO NELLA MASSA ATTIVA

ACCERTATE DEFINITIVE	CREDITI IN CORSO DI ACCERTAMENTO
----------------------	----------------------------------

€ 24.806.362,81	€ 82.745.437,16
-----------------	-----------------

RICOGNIZIONE DELLE POSTE PASSIVE PER INSERIMENTO NELLA MASSA PASSIVA

ACCERTATE DEFINITIVE	PRETESE DA ACCERTARE
----------------------	----------------------


€ 39.288.706,60	€ 92.688.996,81
-----------------	-----------------

da cui scaturisce un risultato differenziale negativo tra poste attive e poste passive pari ad € 24.425.903,34

Il Presidente
(Avv. Francesco Rocca)



VISTO di regolarità contabile
Il Dirigente del Servizio Bilancio
e Informatica
(Dr Claudio Malavasi)





ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

Dipartimento Economico Finanziario e Riordino Territoriale

Servizio Gestione Separata

RELAZIONE

Oggetto: Adempimenti connessi all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, che modifica il primo periodo dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. Atto di Ricognizione della massa attiva e della massa passiva alla data del 31 dicembre 2017.

PREMESSA

La presente relazione finalizzata a motivare l'atto di ricognizione della massa attiva e della massa passiva necessita di una premessa che ha come cardine il testo normativo sulla base del quale l'Amministrazione ha operato sino alla novazione normativa introdotta dal decreto legge n. 148/2017, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Opportunamente si riepilogano i provvedimenti salienti che hanno comportato l'adozione da parte dell'Ente di un complesso di azioni amministrative poste in atto per dare ottemperanza alle disposizioni normative pre-vigenti in materia di gestione separata ex articolo 4 d. lgs. n. 178/2012 di riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Il richiamo al testo pre-vigente appare indispensabile al fine di rendere comprensibile l'azione amministrativa svolta.

L'articolo 4, titolato *Patrimonio*, del decreto legislativo n. 178/2012 così recita:

1. *Il Commissario e successivamente il Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2015, con il parere conforme di un comitato nominato con la stessa composizione e modalità di designazione e nomina di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonché, dalla predetta data fino al 31 dicembre 2017, l'Ente:*
 - a) *redigono, almeno entro il 31 dicembre 2015, e di seguito aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso alla CRI, nonché elaborano e aggiornano un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico dei singoli comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013;*
 - b) *identificano i beni immobili, non pervenuti all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla definizione della posizione debitoria;*
 - c) *dismettono, nella fase transitoria e in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilità degli enti pubblici non economici, nei limiti del*

ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

- debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013, gli immobili pervenuti alla CRI, a condizione che non provengano da negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione;
- d) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese di manutenzione ordinaria a carico dell'utente, alla medesima data quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali;
 - e) compiono le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
 - f) esercitano la rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari;
 - g) restituiscono, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
 - h) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con il contributo del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4.
2. Sino al 31 dicembre 2017 il Commissario, e successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A tal fine accerta la massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento all'ultimo conto consuntivo approvato, ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego del ricavato dell'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previste dalla legge. Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI e dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli.
 3. Avverso il provvedimento del Commissario o del Presidente dell'Ente che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro della salute, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti.
 4. Il Commissario o il Presidente dell'Ente è autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.

ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

5. Il Commissario o il Presidente dell'Ente, entro il 31 ottobre 2016 predispose il piano di riparto finale e lo sottopone al Ministero della salute che lo approva entro il 31 dicembre 2017.
6. L'atto di approvazione di cui al comma 5 è trasmesso al Tribunale di Roma che, verificata la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della CRI e dell'Ente, con liberazione di essi dai debiti di cui al comma 2 residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto è disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della CRI. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al tribunale di Roma, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento può essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimità.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al Titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni in quanto compatibili, intendendosi che le funzioni del comitato di cui all'articolo 198 dello stesso regio decreto sono svolte dal comitato di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2015 e da quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) sino al 31 dicembre 2017.

Nell'ordine si segnalano i provvedimenti amministrativi adottati dal Comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).

Con Deliberazione del Comitato dell'Ente n. 67 del 23 settembre 2016 era stata avviata la procedura di liquidazione coatta amministrativa che aveva posto come termine utile ai creditori per la insinuazione nella massa passiva la data del 31 ottobre 2016.

A quella data erano pervenute 2.347 richieste di insinuazione nella massa passiva; alla data della presente relazione sono state esaminate complessivamente 2990 istanze di inserimento nella massa passiva che comprendono anche quelle tardive.

Con la successiva Deliberazione del Comitato dell'Ente n. 73 del 28 ottobre 2016, il Comitato, alla luce del parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato con nota n. 482533 del 19 ottobre 2016, ha annullato parzialmente la Deliberazione n. 67/2016 salvaguardando le istanze prodotte dai creditori per la insinuazione nella massa passiva entro i termini previsti, poiché, sostanzialmente, non creavano pregiudizio, alla modalità della procedura concorsuale di liquidazione, come specificato dall'Avvocatura Generale dello Stato, e non arrecavano danno alle pretese dei creditori. Il citato parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, tra l'altro, ha chiarito, che in materia di predisposizione del piano di riparto finale, che il termine del "31 ottobre 2016, in assenza di esplicite previsioni normative di decadenza o di espressa comminatorie di nullità degli atti compiuti dopo la sua scadenza, sembra potersi qualificare non già come perentorio bensì semplicemente come ordinatorio ed acceleratorio".

Con la ulteriore e successiva Deliberazione n. 61 del 15 settembre 2017 del Comitato dell'Ente adottata e resa come "Parere del Comitato di Sorveglianza sull'impossibilità di pervenire entro il prossimo 31 ottobre 2017 all'approvazione del piano di riparto finale ex art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 178/12", è stato determinato che il Dipartimento Economico Finanziario e Riordino Territoriale, attraverso il Servizio competente Gestione Separata "entro il 31 ottobre 2017 trasmetterà al Presidente ed al Comitato un atto di ricognizione delle poste

ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

attive da proporre per l'inserimento in massa attiva e delle poste passive da proporre per l'inserimento in massa passiva alla data del 15 dicembre 2017".

In relazione al complesso delle azioni amministrative compiute con riguardo alla gestione separata, si è provveduto a dare informativa al Comitato dell'Ente nella seduta del 13 ottobre 2017.

In seguito, è intervenuto, com'è noto, l'articolo 16 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili sono intervenute importanti modificazioni, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2017, n. 172 che modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, inserendo il comma 2 bis che prevede che i residui attivi e passivi accertati a carico dei singoli comitati territoriali, afferenti ai rapporti tra comitato centrale e comitati territoriali antecedenti la data di privatizzazione dei comitati stessi, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili ed il primo periodo dell'articolo 8 comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 178/2012, prevedendo, tra l'altro, che "La gestione separata di cui all'articolo 4, comma 2, si conclude il 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscano nella procedura" di liquidazione dell'Ente.

Inoltre, con la sopracitata disposizione, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 178/2012 sono stati abrogati.

ILLUSTRAZIONE DESCRITTIVA DELLE PROPOSTE DI POSTE ATTIVE E DI POSTE PASSIVE DA INSERIRE NELLA MASSA ATTIVA E NELLA MASSA PASSIVA

Dopo aver ripercorso i passaggi salienti delle previsioni normative e delle deliberazioni del Comitato dell'Ente, appare necessario illustrare le voci d'interesse della ricognizione delle poste attive da proporre nella massa attiva e delle poste passive da proporre nella massa passiva, evidenziando, comunque, come taluni aspetti sono tuttora suscettibili di chiarimento non essendo pervenuti i riscontri alle richieste di parere avanzate all'Avvocatura Generale dello Stato.

MASSA ATTIVA

La massa attiva è stata riepilogata nell'allegato 1/A Massa Attiva suddivisa in due distinte rappresentazioni, una riguardante le poste accertate definitive e l'altra relativa a crediti in corso di accertamento.

Ciò detto, sempre restando sulla illustrazione della ricognizione in parola, i titoli da iscrivere nelle **poste attive**, per ogni singola voce, sono stati identificati con una commisurazione certa dell'importo da iscrivere; permane, tuttora, un grado di incertezza per i crediti che l'Ente reputa esigibili e che vanta verso terzi ossia i cosiddetti crediti sanitari nonché quelli che questa Amministrazione vanta nei confronti del Ministero dell'Interno, della Giustizia e della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

Si propone, pertanto, di iscrivere nelle poste attive e, comunque, tra i "crediti in corso di accertamento" i **crediti sanitari** riguardanti il Lazio in quanto supportati dalla Deliberazione n. 279 del 20 giugno 2016 della Regione Lazio ARES 118, aventi causa giuridica anteriore al 31 dicembre 2011, per un importo di € 8.806.706,94 nonché quelli vantati, a seguito di emissione di regolari fatture, nei confronti dei citati **ministeri** per un importo di € 4.515.285,78.

Sempre nell'ambito delle poste attive, inoltre, restando irrisolta la questione dei proventi derivanti **dall'alienazione degli immobili** ex art. 4 comma 1 lettera c), non verrà indicato il relativo ammontare tra le poste attive.

Le ragioni derivano dal fatto che su questa problematica l'Ente con nota n. 52616 dell'11 novembre 2016 ha avanzato un quesito all'Avvocatura Generale dello Stato riguardante le distinte previsioni del medesimo art. 4, comma 2, che contempla la formazione della massa attiva con l'impiego del ricavato dell'alienazione degli immobili prevista dal comma 1 lettera c) con le disposizioni recate con le "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, così come modificato dall'articolo 10 comma 7 del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 2010, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2016 n. 21, con particolare riguardo al comma 2 bis dell'art. 49 quater che prevede che gli immobili, liberi da vincoli modali e non utilizzati per i fini istituzionali dell'Associazione, debbano essere prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione del citato art. 49 quater.

Nonostante i numerosi solleciti non è pervenuto un riscontro da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Nelle poste attive sono state inserite le voci di recupero disposte dall'Amministrazione in forza dell'istruttoria ex art. 74 del R.D. n. 1214/1934 conseguente alla *Verifica amministrativa contabile iniziata il 20 febbraio 2008*, in materia di atti transattivi e recuperi buono pasto nei confronti del personale appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, nonché le **azioni svolte da recupero forzoso** effettuate con iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle entrate.

MASSA PASSIVA

La massa passiva è stata riepilogata nell'allegato 1/A Massa Passiva suddivisa in due distinte rappresentazioni, una riguardante le poste accertate definitive e l'altra relativa a pretese da accertare; con apposita tabella in allegato 1/B Massa Passiva viene illustrata la ricognizione delle poste passive per l'inserimento nella massa passiva ex articolo 49 quater comprensiva di una tabella riguardante il dettaglio dei fondi utilizzati ex art. 49 quater per il pagamento degli acconti parziali delle sentenze ex art. 212 l.f.; con apposita tabella in allegato 1/C Massa Passiva, limitatamente ai crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 (contenzioso personale), è stata riepilogata e descritta la situazione riguardante il contenzioso del personale alla data della presente relazione.

Pertanto, per quanto afferisce alle **poste passive**, i titoli proposti da iscrivere riguardano i crediti forniti di privilegio e crediti derivanti dal possesso di titoli chirografo, ovvero "ogni altro debito avente causa giuridica antecedente al 31 dicembre 2011".

ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

Le procedure di identificazione dei creditori si sono di fatto concluse anche se continuano a pervenire istanze di insinuazione nella massa passiva da parte di creditori privilegiati e chirografari (insinuazioni tardive) ed anche aggiornamenti sullo sviluppo delle controversie con il personale dipendente da parte del Servizio Contenzioso per avvenute notifiche di sentenze riguardanti il contenzioso in essere.

Tenuto conto di quanto deliberato dal Comitato dell'Ente nella qualità di Comitato di Sorveglianza con Deliberazione n. 61 del 15 settembre 2017, il Servizio ha terminato la classificazione dei creditori suddividendoli per titolo di credito.

L'anagrafica delle istanze di insinuazione nella massa passiva è stata e viene effettuata nel rispetto dell'ordine di preferenze e dei gradi di privilegio tenendola debitamente distinta dalla elencazione delle insinuazioni nella massa passiva costituita da terzi in possesso di titoli chirografari.

La maggior parte delle istanze pervenute afferiscono a **crediti privilegiati generali per retribuzioni e provvigioni ex art. 2751 bis n. 1 c.c.** trattandosi di crediti risultanti in favore di personale dipendente a seguito di pronunce giudiziarie sfavorevoli alla CRI, per il riconoscimento del compenso incentivante, delle mansioni superiori, per risarcimento danni, stabilizzazione etc.; a questa caratteristica di crediti si aggiungono quelli classificati **dall'art. 2751 bis n. 2 c.c. riguardante le retribuzioni dei professionisti** che ammonta ad € 293.007,1.

Hanno trovato aggregazione nei crediti privilegiati quei crediti contemplati dall' **articolo 2752, primo, secondo e terzo comma** (imposte dirette, indirette, e tributi).

Giova rammentare, con l'occasione, che con Provvedimenti n. 1, 3, 4, 6, 7 e 8/2017 del Presidente dell'Ente, previa acquisizione dei pareri del Comitato di Sorveglianza, già sono stati ammessi nella massa passiva, creditori ricorrenti ricompresi nella platea dei dipendenti titolari di privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., che avevano aperto un contenzioso con l'Amministrazione, risultata soccombente, per i quali si è provveduto alla liquidazione ed al pagamento di acconti parziali ex art. 212 della legge fallimentare con le provviste di cui all'anticipazione derivante dalle previsioni di cui all'articolo 49- *quater*, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, così come modificato dall'articolo 10 comma 7 del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 2010 convertito, con modificazione, nella legge 25 febbraio 2016 n. 21, che disciplina le modalità e i limiti concernenti un finanziamento nella forma di un'anticipazione di liquidità da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in favore della Croce Rossa Italiana per il pagamento dei debiti verso terzi, certi, liquidi ed esigibili – ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo **1 gennaio 2013–31 dicembre 2015**, per un importo complessivo liquidato, costo Ente, di € 24.433.537,32 a fronte dell'anticipazione pari ad € 33.218.659,27.

Inoltre, sono stati, in disparte, elencati i possibili crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. (pretese creditorie) derivanti da **vertenze giudiziarie ancora in corso** pari ad € 30.157.026,60, derivanti dalla sommatoria dei crediti residuali definitivi al 31 dicembre 2015 e dalle pretese da accertare (allegato 1/c Massa passiva).

ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

E' stato formato, in ordine di protocollazione presso gli uffici dell'Ente, l'elenco dei crediti non assistiti da cause legittime di prelazione ossia di privilegio (**chirografo**) il cui importo complessivo ammonta ad € 3.703.828,49, a questi occorre aggiungere le spese legali chirografarie o in distrazione derivanti da statuizioni pari ad € 2.019.678,42.

Nell'ambito della proposta di ammissione alla massa passiva, il Servizio non ha ritenuto di ricomprendere tra le proposte di inserimento nelle poste passive, le mere istanze di ammissione alla massa passiva del personale assunto con contratto a tempo determinato volte alla monetizzazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), ad esclusione di coloro in possesso di specifica statuizione del Giudice, in quanto le pretese sono state già direttamente soddisfatte dall'Amministrazione.

In analogia a quanto appena rappresentato, si partecipa che è stata avanzata una richiesta di parere al Collegio dei Revisori, per quella categoria di personale a tempo indeterminato interessato dai processi di mobilità in quanto l'esigenza del credito a favore dei dipendenti si ritiene scaturisca dal momento della cessazione del rapporto di lavoro (art. 2120 c.c.) che, com'è noto, è successivo al 31 dicembre 2011, pertanto nelle proposte delle poste passive non trova inserimento la quantificazione dell'onere relativo al TFR per tale fattispecie di personale.

Si è, tuttavia, in attesa di conoscere il parere del Collegio dei Revisori sulla questione.

Nelle proposte di inserimento nelle poste passive non è stato inserito l'importo dell'anticipazione risultante al 31 dicembre 2011 nei confronti dell'istituto cassiere.

In data 3 agosto 2016, con determinazione n. 13 del Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale, l'Ente aveva determinato di trasferire nella "gestione separata" il saldo a debito al 31 dicembre 2011 nei confronti del tesoriere che ammontava ad € 53.036.642,20, successivamente su impulso del Collegio dei Revisori, verbale n. 21 dell'8 settembre 2016, ha temporaneamente sospeso l'efficacia di tale provvedimento ed inoltrato apposito quesito al ministero dell'Economia e delle Finanze ed al ministero della Salute.

Il Ministero della Salute con nota n. DGVESC n. 5190 del 15 febbraio 2017 ha trasmesso la nota prot. 23927 del 9 febbraio 2017 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato riscontro parziale al quesito di cui sopra posto dall'Ente lettera protocollo 4407 del 15 settembre 2016 precisando che *"...tale questione potrebbe ritenersi superata a seguito dell'introduzione dell'articolo 1, comma 597, della legge n. 232/2016, con l'assegnazione di una somma massima di euro 80.000.000,00, finalizzata proprio alla riduzione dell'esposizione debitoria in essere nei confronti dell'istituto"*. Infatti, l'articolo 1, comma 597, prevede che *"Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere in un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze"*. Il successivo comma 598 definisce le modalità di erogazione del suddetto importo.

ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

Comunque, tenuto conto, come già osservato dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato proprio sull'applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 178/2012, della complessità della portata dell'impianto normativo, della osservata formulazione poco chiara del dato positivo, già di difficile interpretazione, e descritta in modo parziale, l'Ente ha posto un ulteriore quesito all'Avvocatura Generale dello Stato con nota n. 13114 del 18 aprile 2017 affinché venga chiarito se l'Ente debba o meno trasferire alla gestione separata (ai fini della iscrizione nella massa passiva) l'importo dell'anticipazione di tesoreria risultante, al 31 dicembre 2011, nei confronti dell'istituto cassiere che ammontava, come già indicato, ad euro 53.036.642,20.

In attesa di conoscere il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato sulla questione, per ora, non si ritiene di proporre l'iscrizione nelle poste passive il debito nei confronti del tesoriere come sopra illustrato.

Per tutto quanto sopra esposto, si allegano le tabelle relative alla ricognizione delle poste da proporre per l'inserimento nella massa attiva e nella massa passiva della gestione separata.

Infine, si reputa di fornire alcune precisazioni in ordine alle risultanze della gestione separata indicate in sede di bilancio consuntivo 2016.

Precisazioni in ordine al bilancio consuntivo 2016

Appare doveroso fare un cenno, in termini comparativi, sulle risultanze delle poste attive e passive al 31 dicembre 2016, già indicate ed allegate come prospetto contabile A, in sede di Relazione al Bilancio consuntivo 2016.

Nel prospetto contabile A vennero individuate le voci passibili di iscrizione nella massa attiva e nella massa passiva risultanti dagli atti contabili in possesso a quella data.

Nel confronto dei dati e degli atti contabili tra il 31 dicembre 2016 e l'11 dicembre 2017, si segnalano, motivandone talune variazioni intervenute nella rappresentazione dei quadri economici.

Poste attive.

La voce "proventi derivanti da alienazioni immobili ex art. 4, comma 1, lettera c)" non trova più indicazione nella attuale ricognizione per le ragioni argomentate in rassegna.

La voce "proventi derivanti da alienazione immobili ex art. 4 comma 1 lettera c) variazione 2016 Caradosso" non trova più indicazione nella attuale ricognizione in quanto il relativo importo ha soddisfatto la voce "restituzione anticipazioni" indicata nelle poste passive.

Le voci individuali afferenti a "Bartoletti, recupero Pugliese, Valente e Venturini" sono ricomprese nell'attuale ricognizione alla voce "Proventi da recupero forzoso".

La voce "trasferimento da Comitato Centrale ex art. 49 quater" viene considerata in apposito quadro di rendiconto nella tabella 1/B massa passiva della attuale ricognizione "Utilizzo anticipazione ex art. 49 quater pagamento sentenze ante 2015".

ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

Poste passive

Nelle poste passive del Prospetto contabile A erano state indicate due voci distinte, una "Sentenze + oneri" che faceva riferimento alla nota n. 49472 del 21 ottobre 2016 del Dipartimento RU per € 31.213.747,31 e l'altra "Differenze retributive personale stabilizzato" anche questa con riferimento alla medesima nota, per un importo di € 11.039.257,72.

Entrambe le voci hanno trovato copertura nell'anticipazione ex art. 49 quater, commi 1 e 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, così come modificato dall'articolo 10 comma 7 del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 2010 convertito, con modificazione, nella legge 25 febbraio 2016 n. 21, che disciplina le modalità e i limiti concernenti un finanziamento nella forma di un'anticipazione di liquidità da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) in favore della Croce Rossa Italiana per il pagamento dei debiti verso terzi, certi, liquidi ed esigibili – ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1 gennaio 2013–31 dicembre 2015.

Ragione per cui le suddette voci, nella attuale ricognizione, trovano indicazione in "Crediti privilegiati personale dipendente ex art. 2751 bis n. 1, distinti in "definiti" ed in "pretese da accertare".

La sommatoria dei valori di importo nella attuale ricognizione, anche tenuto conto delle comunicazioni intervenute successivamente dal Servizio Contenzioso o anche dalle insinuazioni nella massa passiva, indicano alla data della presente relazione un valore complessivo residuo di € 30.157.026,90.

Valore, come specificato in rassegna, suscettibile di variazioni sia per i continui aggiornamenti dello stato del contenzioso che per le verifiche sulla effettiva attendibilità della pretesa alla luce delle stabilizzazioni che non sempre comportano il riconoscimento delle differenze retributive.

A fronte di un onere ovvero di un valore originale complessivo del "contenzioso" pari ad € 50.348.336,93 accertato al 1 gennaio 2017, e comunque superiore a quello indicato a consuntivo 2016, sono stati effettuati pagamenti per € 20.191.310,33, esclusi oneri, che non hanno esaurito la portata della dimensione contabile delle vertenze relative al personale.

11 dicembre 2017

Il Dirigente
(Dr Claudio Iocchi)

TABELLA 1/A MASSA ATTIVA

SERVIZIO GESTIONE SEPARATA - Roma dicembre 2017

RICOGNIZIONE DELLE POSTE ATTIVE PER L'INSERIMENTO NELLA MASSA ATTIVA			
DESCRIZIONE	ACCERTATE DEFINITIVE	CREDITI IN CORSO DI ACCERTAMENTO	
Crediti C.C. verso terzi (Ministeri)		4.515.285,78	
Crediti C.C. verso terzi sanitari Lazio		8.806.706,94	
Vertenza SI.SE		69.423.444,44	
Crediti privilegiati (acconti parziali liquidati ex art. 212 l.f.)	20.191.310,33		
Recupero somme ex personale militare transazioni	2.261.446,90		
Recupero di cui OO.CC. 394/2012-483 /2012	1.722.922,79		
Recupero buoni pasto 1/10/2016	142.943,32		
Proventi da recupero forzoso	487.739,47		
TOTALE	24.806.362,81	82.745.437,16	107.551.799,97



TABELLA 1/A MASSA PASSIVA

SERVIZIO GESTIONE SEPARATA

RICOGNIZIONE DELLE POSTE PASSIVE PER L'INSERIMENTO NELLA MASSA PASSIVA			
DESCRIZIONE	ACCERTATE DEFINITIVE	DESCRIZIONE	PRETESE DA ACCERTARE
Crediti privilegiati personale dipendente sorte capitale crediti residuali definitivi	10.512.199,92	Crediti privilegiati personale dipendente sorte capitale crediti residuali	19.644.826,68
Crediti privilegiati (acconti parziali liquidati ex art. 212 l.f.)	20.191.310,33	Verenza (SI.SE.)	70.635.527,72
Crediti privilegiati procuratori ex art. 2751 bis n.2	293.007,01	Verenze in corso crediti privilegiati personale dipendente sorte capitale crediti residuali	2.408.642,41
Restituzione 5 x mille IRPEF	793.619,98		
Pixner Norbert (sentenza n. 165/2016)	22.707,15		
Bratti Andrea (sentenza n. 165/2016)	17.761,97		
Comune di Callagione Tarsu 2009	465,56		
ICI (Comune di Brindisi, Foggia e San Min. io)	7.805,00		
Tarsu Trieste	3.222,00		
Chirografari	3.703.828,49		
Spese legali Chirografi	2.019.678,42		
TOTALI	37.565.605,83		92.688.996,81

RICOGNIZIONE DELLE POSTE PASSIVE TOTALI COMPRESO ART. 49 QUATER PER L'INSERIMENTO NELLA MASSA PASSIVA			
DESCRIZIONE	ACCERTATE DEFINITIVE	DESCRIZIONE	PRETESE DA ACCERTARE
Totale poste passive non finanziate con entrate aventi vincolo di destinazione	37.565.605,83	Totale poste passive non finanziate con entrate aventi vincolo di destinazione (2016-2017)	92.688.996,81
Totale poste passive (interessi) ex art. 49 quater (sino al 31/12/2015)	1.723.100,67	Totale poste passive ex art. 49 quater	
Totale	39.288.706,50		92.688.996,81

131.977.703,31

TABELLA 1/B MASSA PASSIVA



SERVIZIO GESTIONE SEPARATA

RICOGNIZIONE DELLE POSTE PASSIVE PER L'INSERIMENTO NELLA MASSA PASSIVA EX ARTICOLO 49 QUATER

DESCRIZIONE	ACCERTATE DEFINITIVE	DESCRIZIONE	PRETESE DA ACCERTARE
Crediti privilegiati personale dipendente sorte lorda crediti residuali definitivi liquidati	18.622.716,91	Crediti privilegiati personale dipendente sorte lorda crediti residuali	-
Crediti privilegiati personale dipendente sorte lorda crediti residuali definitivi da liquidare (forniti di parere favorevole ex art. 212 l.f.)	1.797.104,21		
Interessi calcolati su tutte le sentenze da liquidare	1.723.100,67		
Oneri liquidati sulle sentenze al Comitato Centrale	6.149.075,45		
RIMANENZA	3.520.204,88	TOTALE	-

UTILIZZO ANTICIPAZIONE EX art. 49 quater pagamento sentenze ante 2015		Sorte lorda - crediti privilegiati (acconti) liquidata	
Anticipazione ex art. 49 quater	33.218.659,27	Valore complessivo	€. 20.191.310,33
Programma pagamenti acconti parziali importo lordo	18.622.716,91	Anticipazioni ex art. 49 quater	€. 18.622.716,91
Programma pagamenti acconti parziali importo netto liquidato	13.158.415,51	Pagamenti su anticipazioni	€. 1.568.593,42
Interessi calcolati su tutte le sentenze da pagare (Calcolati all' 8/09/2017)	1.723.100,67		
Oneri pagati sulle sentenze al Comitato Centrale	6.149.075,45		
Oneri prescritti ENTE (assegni vitalizi già ricompresi nel costo ENTE)	4.477.237,39		
TOTALE LIQUIDATO E PAGATO (Costo Ente)	24.433.537,32		
RIMANENZA	8.785.121,95		



TABELLA 1/C MASSA PASSIVA

SERVIZIO GESTIONE SEPARATA

CREDITI PRIVILEGIATI PERSONALE DIPENDENTE ex art. 2751 bis n.1

DESCRIZIONE	DEFINITIVI	DESCRIZIONE	PRETESE DA ACCERTARE
Sorte lorda complessiva	50.346.336,93	Sorte lorda complessiva	19.644.826,68
Sorte lorda liquidata e pagata	20.191.310,33	Vertenze in corso	2.408.642,41
Sorte lorda complessiva residua	10.512.199,92		
Sorte lorda crediti residuali al 31/12/2015	2.226.028,85	Sorte lorda crediti residuali al 31/12/2015	9.226.076,95
Sorte lorda crediti residuali dal 01/01/2016 ad oggi	8.286.171,07	Sorte lorda crediti residuali dal 01/01/2016 ad oggi	8.010.107,32
			17.236.184,27